



CONVENZIONE

EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990 e S.M.I.

finalizzata all'attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche per la valorizzazione dei progetti della Camera di Commercio di Bari

TRA

La Camera di Commercio di Bari, con sede in Bari, C.so Cavour n. 2 (Codice Fiscale 80000350720), qui rappresentata dalla Presidente Lucia Di Bisceglie, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'Ente;

E

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET Puglia", con sede in Bari, via G. Gentile, n. 52 (codice fiscale 93485840727), rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Agenzia;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate "Parti"

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la Direttiva 24/2014/UE, dispone che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- la Regione Puglia intende favorire e accelerare i processi di riqualificazione ambientale e sociale in Puglia, particolarmente nelle città con rilevanti criticità economiche ed ambientali, attraverso un percorso di pianificazione strategica che consenta ai cittadini di ripensare il proprio futuro orientandolo verso scelte di mobilità, accessibilità e rigenerazione urbana in un'ottica di sviluppo ecosostenibile.
- *Le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: "camere di commercio":*
 - ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 580/1993 e s.m.i., "sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza,



sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.”;

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i., *“singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:
d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.”;*
- ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e s.m.i., *“per il raggiungimento dei propri scopi, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”;*
- ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Legge n. 580/1993 e s.m.i., *“nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie”;*
- la Camera di Commercio di Bari, operando anche attraverso le sue Aziende Speciali e/o società controllate, ha pertanto il compito di programmare e realizzare interventi sul territorio di riferimento di interesse generale per il sistema delle imprese, di cui cura lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, finalizzati alla promozione delle attività produttive nei diversi comparti economici attraverso fondi propri o per il tramite di disciplinari anche con la Regione Puglia o con i privati per la realizzazione di nuove strutture idonee a promuovere il commercio e le attività produttive dei diversi settori economici e a valorizzare le produzioni locali;
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 *“istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio”* e s.m.i., è un organismo tecnico operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la promozione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio, per migliorare ed accompagnare interventi per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite Convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;



Considerato che:

- i soggetti in premessa sono Amministrazioni Pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente Convenzione;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., una Convenzione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- inoltre, la stessa Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET anche il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli Enti regionali, gli Enti locali pugliesi, nonché i concessionari di opere pubbliche, anche per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs.n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con legge regionale n. 41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00), ai sensi della norma internazionale UNI CEI ISO/IEC 17020, ed ha il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo anche superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;
- alla luce delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti nella presente Convenzione, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 7, comma 4, del D.lgs.n. 36/2023, tra Camera di Commercio di Bari e ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; in particolare la Convenzione risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, secondo la programmazione regionale e comunale attraverso il reciproco contributo nell'ambito del processo partecipato di pianificazione e programmazione;
- le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia la Camera di Commercio di Bari sia l'ASSET non offrono beni e servizi sul libero mercato;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire alla Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate, su richiesta della stessa Camera di Commercio corredata dalla previsione delle attività da svolgere, servizi di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni con modalità meglio esplicitate nella nota di attivazione alla base di specifiche attività collaborative. I costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno concordati con la Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società



controllate, effettivi fruitori dei servizi, e successivamente rendicontati, sulla scorta della documentazione prodotta a cura del soggetto interessato, a cura di ASSET nell'alveo della presente Convenzione;

- la Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate - effettivi fruitori dei servizi da erogare - provvederanno al trasferimento delle risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla previsione delle attività da svolgere. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la successiva rendicontazione - a carico dei soggetti effettivi fruitori dei servizi richiesti - dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informatici o piattaforme per la rendicontazione delle spese sostenute.
- Trattandosi di trasferimento di risorse tra Pubbliche Amministrazioni, ovvero di ristori rispetto ad attività di supporto tecnico-amministrativo e collaborativo dell'ASSET su progettazioni della Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate, non è richiesta l'emissione del DURC così come non è richiesta fatturazione in quanto ASSET non è un operatore economico bensì un ente pubblico non economico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione tra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del D.LGS. n. 36/2023, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art. 2 - Compiti e responsabilità

1. Per il conseguimento delle finalità convenute, la presente Convenzione regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

2. Con la presente Convenzione la Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate, effettivi fruitori dei servizi richiesti, hanno il compito e la responsabilità di fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la progettazione, esecuzione e gestione delle opere e dei servizi pubblici oggetto di collaborazione. Inoltre, la Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate, collaboreranno nei gruppi di lavoro con propri tecnici ed attraverso competenze ed esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento.

3. L'ASSET ha il compito e la responsabilità di fornire il supporto tecnico-amministrativo ai predetti processi, sia per ciò che concerne le fasi di progettazione preliminare ed esecutiva, sia per la redazione di bandi e disciplinari di gara e per gli atti di approvazione dei progetti, nonché per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del D.LGS. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", e per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento, ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.

Art. 3 - Impegni tra le parti

1. L'ASSET, a seguito di specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte della Camera di Commercio di Bari, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, trasmetterà una nota informativa alla Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate, con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da rimborsare secondo il



regolamento ASSET sui ristori. Nel caso di attività complesse le Parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.

2. La Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate, effettivi fruitori dei servizi richiesti, provvederanno al trasferimento in favore di ASSET un'anticipazione, nella misura da concordare nella nota di attivazione del supporto in relazione alla complessità degli interventi ed alla necessità di operare impegni di spesa, a seguito della previsione della stima delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività; successivamente, si procederà al versamento da parte della Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate, effettivi fruitori dei servizi richiesti, in favore di ASSET di acconti nella misura da definire in relazione all'avanzamento delle attività.

3. Le Parti si impegnano:

a) a provvedere a tutti gli atti di programmazione, pianificazione e coordinamento e a tutti i conseguenti provvedimenti attuativi volti a raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione ed a fare ricorso agli strumenti amministrativi-operativi che facilitino il conseguimento degli stessi obiettivi;

b) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, una piena e costante collaborazione e uno stretto coordinamento;

c) a garantire il pieno e immediato scambio di informazioni, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione di dati informativi, in modo da poter disporre, nell'interesse delle Parti, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;

d) ad assicurare ogni utile sinergia tra i plessi amministrativi per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

4. Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate direttamente da ASSET che, ai fini della presente Convenzione e per le attività in esso previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese sostenute, che saranno liquidate ad ASSET dalla Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate, effettivi fruitori dei servizi richiesti, secondo le modalità da stabilire in relazione agli impegni economici da assumere.

5. L'Agenzia garantisce che, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

6. Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.

Art. 4 - Risorse e Movimenti finanziari

1. I movimenti finanziari relativi alle attività oggetto della presente Convenzione si configurano come ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo. Pertanto, la Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate, effettivi fruitori dei servizi richiesti, effettueranno i necessari trasferimenti di risorse in relazione agli impegni economici da assumere secondo le esigenze evidenziate



da ASSET. Trattandosi di trasferimento di risorse su base collaborativa e supporto tecnico fornito su progettazioni della Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate, non è richiesta l'emissione del DURC da parte di ASSET né alcuna forma di fatturazione.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle indicate nei quadri economici di progetto per le opere indicate dalla Camera di Commercio di Bari e finanziate dalla stessa Camera, sue Aziende Speciali e/o società controllate, ovvero con risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.

3. Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017, e quindi senza ulteriori oneri per la Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente Convenzione. Per le attività previste all'art. 3 della presente Convenzione, la Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate, concorderanno con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri), come indicato nell'Allegato I.13 del Codice dei Contratti Pubblici, applicando eventuali ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dalla Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate, effettivi fruitori dei servizi, nei termini ed alle condizioni indicati nell'art. 3 della presente Convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni.

4. Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente ad esso allegate. Per i dipendenti ASSET, fermo restando che gli oneri del trattamento economico, sia principale che accessorio, rimarranno a carico dell'Agenzia, in analogia alla disciplina prevista dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 per il c.d. incentivo per le funzioni tecniche spettante ai dipendenti delle stazioni appaltanti, sarà riconosciuto tale compenso secondo la misura indicata nel quadro economico del progetto, come per legge. Per la determinazione di tale incentivo e per la sua ripartizione tra le varie figure professionali coinvolte si farà riferimento alla disciplina stabilita dal Regolamento incentivi dell'Agenzia ASSET.

Art. 5 - Responsabili delle attività

1. I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, sia per la Camera di Commercio di Bari, sue Aziende Speciali e/o società controllate, sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione il Responsabile delle attività per la Camera di Commercio di Bari sarà il Segretario Generale, per le Aziende Speciali il Direttore in carica e per le società controllate il Presidente del Consiglio di Amministrazione che potrà, eventualmente, delegare la figura di vertice amministrativo a livello gestionale, mentre per l'ASSET sarà il Direttore Generale.

Art. 6 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

1. Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste della Camera di Commercio di Bari, secondo una



tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.

2. La Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.

3. Il termine di cui al precedente paragrafo può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori della Convenzione, mediante semplice scambio di lettere di conferma tra i due Enti pubblici ovvero tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi, al fine di completare le attività avviate.

4. Qualunque integrazione o modificazione all'oggetto o ai contenuti della presente Convenzione può essere apportata con il consenso unanime delle parti ed esclusivamente in forma scritta e comporterà l'approvazione di un *addendum* che andrà sottoscritto dalle Parti.

5. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi fermo restando gli obblighi di ristoro per le attività già svolte e documentate.

Art. 7 - Controversie

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

2. In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti e la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8 - Trattamento dei dati

1. Le parti si impegnano a rispettare il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. Il titolare del Trattamento è la parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante *pro tempore*.

3. Ciascuna parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 9 - Norme finali

1. La presente Convenzione viene sottoscritta mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

2. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di Accordo tra Enti Pubblici.

3. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

4. Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per la Camera di Commercio di Bari: cciaa@ba.legalmail.camcom.it



- per l'Agenzia regionale ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

La presente Convenzione tra Amministrazioni Pubbliche viene sottoscritta dai Legali Rappresentanti dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e della Camera di Commercio di Bari, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, la presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Camera di Commercio di Bari

Il Direttore Generale di ASSET

(Lucia Di Bisceglie)

(Ing. Raffaele Sannicandro)

Di Bisceglie Lucia
2024.11.13 11:32:07
CN=Di Bisceglie Lucia
C=IT
2.5.4.4 Di Bisceglie
2.5.4.5=TINIT-DBSLCUT76H43HE45Q
RSA2048 bits



RAFFAELE
SANNICANDRO
18.11.2024
20:30:39
GMT+02:00